Decreto «correttivo» (n. 209/2024) al Codice dei Contratti Pubblici (n. 36/2023)

PRINCIPALI CONTENUTI

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

ANCE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Premessa

- Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 45, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante *«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»*.
- Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 dicembre u.s.
- Di seguito, una prima analisi **(in versione PDF, con quadro di sintesi delle principali modifiche «interattivo»)** delle principali novità di interesse per il settore dei lavori pubblici, ad opera della Direzione Legislazione Opere Pubbliche, con il contributo della Direzione Relazioni Industriali, della Direzione Edilizia e Territorio, della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi e dell'Ufficio Transizione Digitale.

Quadro di sintesi delle principali modifiche

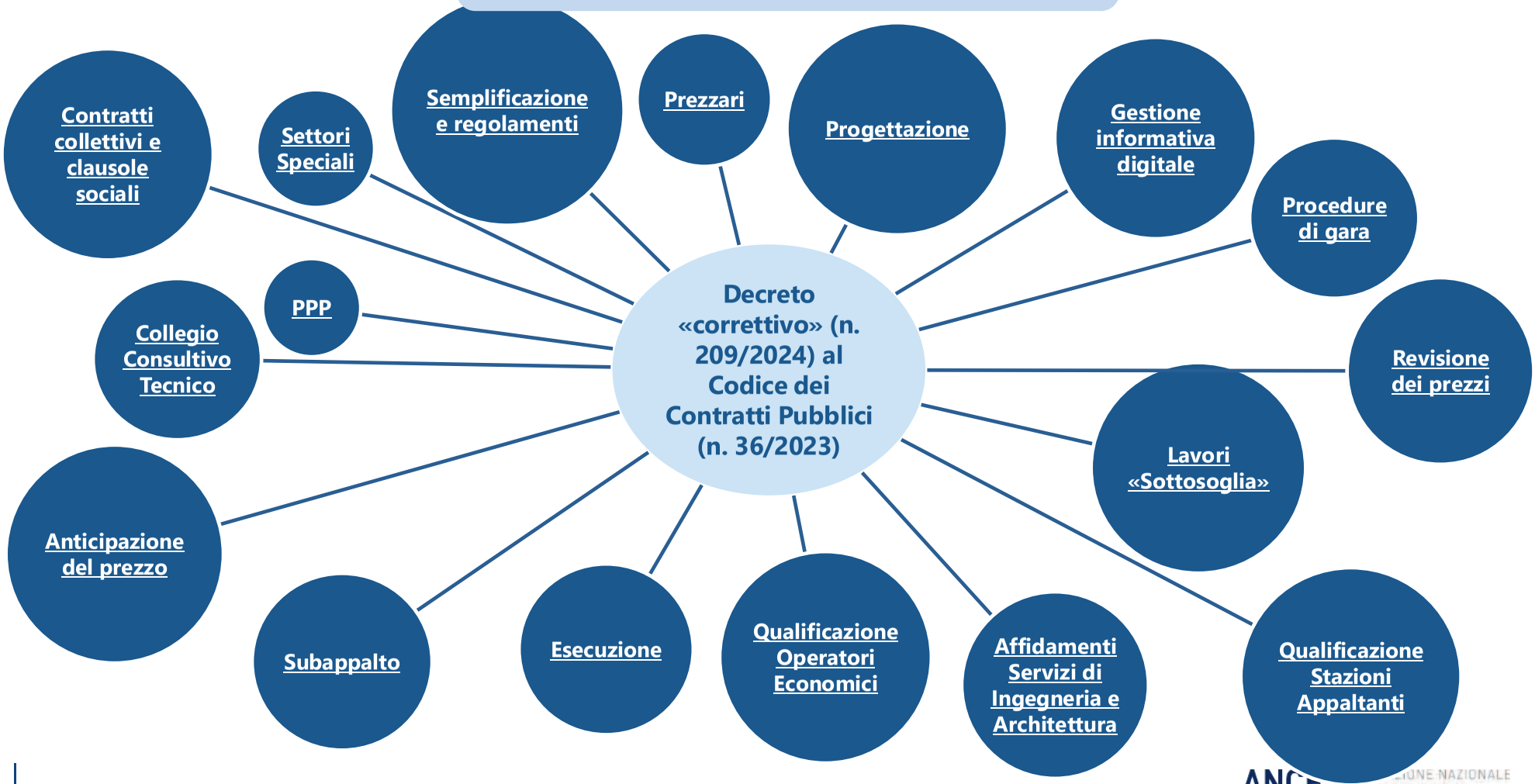

Progettazione

- I contratti di lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati **sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica** costituito almeno da a) relazione generale b) computo estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento (elaborati di cui all'articolo 6, co 8-bis dell'Allegato I.7). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 14, co 1, lett c, Correttivo e art. 41, co 5 bis, Codice);
- possibilità di ricorrere **all'appalto a corpo nei soli casi** in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, **motivandolo espressamente**, ne ritiene necessario il ricorso (art. 78 co 1, lett. e), Correttivo e all. I.7, art. 5, Codice).

Prezzari

- Per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei **prezzari aggiornati predisposti annualmente** (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice);
- Ai fini dell'utilizzo di **prezzari diversi da quelli regionali** per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, viene introdotto la **necessità che vi sia un'espressa autorizzazione da parte del Ministero** delle infrastrutture e dei trasporti (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice);
- Introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLLPP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno **schema di analisi dei prezzi**, da **porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati** (art. 84, co 1, n. 1.3), Correttivo e All. II.14, art. 6, co 2), Codice.

Procedure di gara

- Precisato che i **documenti iniziali** di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, **entro tre mesi** dalla data di **approvazione del progetto** (art. 5 e art. 76 Correttivo e All. I.3, co 1, Codice);
- Introdotta la possibilità per il bando di prevedere **l'offerta in aumento** individuandone i limiti di operatività (art. 28, Correttivo e art. 70, co 4, lett. f), Codice);
- Introdotto l'istituto **dell'accordo di collaborazione plurilaterale**, con il quale le parti rilevanti, coinvolte nell'esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato (art. 29, Correttivo e art. 82 bis, Codice); lo schema di accordo è redatto in coerenza con i contenuti dell'Allegato II.6-bis, appositamente previsto (art. 89, Correttivo).
- In linea con quanto auspicato da ANCE, è venuta meno, rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 ottobre, la previsione che, in tema di **illecito professionale**, rendeva rilevante, ai fini dell'esclusione, l'applicazione di **penali in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare del netto contrattuale** (art. 98).

...segue...

Procedure di gara

- In tema di **garanzie**, viene chiarito che la **riduzione fino al 20 per cento**, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice, **è cumulabile con quella del 10 per cento**, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (art. 35, Correttivo e art. 106, co 8, Codice);
- Ai fini dell'individuazione del **lotto quantitativo**, viene eliminata la necessità che questo sia **funzionalmente autonomo,** purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome (art. 74, co 1, Correttivo e all. I.1, art. 3, co 1, lett. u, Codice).
- previsto, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione prevedono in clausole espresse **le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare**, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione (art. 14, co 1, lett. f), Correttivo e art. 41, co 8 bis, Codice).

Affidamenti Servizi di Ingegneria e Architettura

- Per agli affidamenti di **servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di **importo pari o superiore a 140 mila euro** (art. 14, co 1, lett. i, Correttivo e art. 41, co 15bis, Codice), si prevede che:

  a. ai fini dell'individuazione **dell'importo da porre a base di gara**, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili, i corrispettivi sono determinati secondo le **modalità dell'Allegato I.13**, recante la determinazione dei parametri per la progettazione;

  b. le stazioni appaltanti **procedono** all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio **dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** nel rispetto dei seguenti criteri:

     1. per il **65 per cento dell'importo a base di gara**, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un **prezzo fisso** (art. 108, comma 5);

     2. il **restante 35** per cento dell'importo da porre a base di gara **può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.**

...segue...

Affidamenti Servizi di Ingegneria e Architettura

c. La stazione appaltante definisce il **punteggio** relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo previsti all'articolo 2-bis dell'Allegato I.13 e stabilisce un **tetto massimo** per il punteggio economico, entro il **limite del 30 per cento.**

- Per i **servizi di ingegneria e di architettura** di importo **inferiore a 140 mila euro** (affidati ex art. 50, co 1, lett. b), i **corrispettivi** determinati secondo le modalità **dell'Allegato I.13** possono essere **ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento** (art. 14, co 1, lett. i), Correttivo e art. 41, co *15quater*, Codice).

Lavori «Sottosoglia»

In relazione agli appalti di lavori **"sottosoglia" che non presentano interesse transfrontaliero**, viene:

- previsto che, in casi motivati, ove la stazione appaltante utilizzi le procedure negoziate senza bando, ai sensi dell'articolo 50, il **contraente uscente possa essere reinvitato o individuato** quale affidatario diretto, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa (art. 17, Correttivo e art. 49, co 4, Codice);
- introdotto **obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito l'avvio di una consultazione** in caso di utilizzo delle **procedure negoziate «sottosoglia»** (art. 18, Correttivo e art. 50, co 2bis, Codice);
- precisato che gli importi delle **garanzie (provvisoria e definitiva)**, per tali contratti, **non sono soggetti alle riduzioni e agli aumenti** previste per il "soprasoglia" (art. 19, Correttivo e art. 53, co 4 bis, Codice);
- introdotta la possibilità per le SA di **riservare il diritto di partecipazione** alle procedure di appalto e/o concessione o di **riservarne l'esecuzione** a **piccole e medie imprese** (art. 24, co 1, lett. c), e art. 61, co 2bis, Codice);
- sistemato il **metodo A** per la determinazione della **soglia di anomalia**, ai fini dell'esclusione automatica (art. 85, co 1, Correttivo e all. II.2, Codice).

Revisione dei prezzi

- Per quanto attiene l'istituto **della revisione prezzi** per i **lavori pubblici**, viene:

- previsto che le clausole revisionali si attivano al verificarsi di **particolari condizioni di natura oggettiva** che determinano una **variazione** del costo dell'opera, in **aumento o in diminuzione**, **superiore al 3 per cento** dell'importo complessivo e opera nella **misura del 90 per cento del valore eccedente** la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (art. 23, co 1, lett. b), Correttivo e art. 60, co 2, Codice);

- introdotto l'**allegato II.2-bis** (art. 86, Correttivo) che, *inter alia*, prevede che:

  - ✓ la revisione si applica ai lavori di **nuova costruzione** e a quelli di **manutenzione ordinaria** e **straordinaria**;
  - ✓ il meccanismo revisionale **scatta automaticamente**, ogni qualvolta si verificano le condizioni di cui all'art. 60, comma 2 del Codice;
  - ✓ ai fini della variazione del costo del contratto, si utilizza **l'indice sintetico revisionale**, come individuato dal progettista, composto da una media ponderata di indici selezionati tra quelli individuati dal MIT, sentito l'Istat, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell'allegato, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara;
  - ✓ è **obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi** anche in caso **subappalto** o altri subcontratti. Tali clausole sono definite tra le parti tenuto conto delle specifiche prestazioni oggetto del contratto e si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2;
  - ✓ il momento di riferimento per il calcolo **è quello del mese del provvedimento di aggiudicazione**. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al **mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione;**

...segue...

Revisione dei prezzi

- ✓ in caso di **appalto integrato**, l'indice viene individuato in sede di approvazione del PFTE ed è ricalcolato al momento della progettazione esecutiva;
- ✓ il compenso a titolo revisionale viene corrisposto con **Sal revisionali o con un unico Sal** che riporti distintamente le somme
- ✓ quando le **somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento**, la stazione appaltante deve **attivare in tempo** utile le procedure per il reintegro delle somme, **nel caso degli appalti di lavori** anche attraverso **rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori**, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili **varianti in diminuzione del medesimo intervento**.

Qualificazione Stazioni Appaltanti

- viene chiarito che il **sistema di qualificazione** delle stazioni appaltanti opera anche per la fase di **esecuzione**, fissando i relativi requisiti separatamente nell'allegato II.4 (art. 26, co 1, lett. b), Correttivo, e art. 63 Codice);
- viene chiarita maggiormente l'esclusione dei **soggetti privati** tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice (tra cui coloro che affidano le **opere di urbanizzazione» a scomputo»**) dal **sistema** di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 25, co 1, lett. m), e art. 62, co 17, Codice);

Qualificazione Operatori Economici

- In tema di **consorzi stabili** (art. 27, Correttivo e art. 67, Codice):
- per gli appalti di **lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono **computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;**
- per gli appalti di **lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate** indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste **ultime in proprio**, ovvero **mediante avvalimento** (art. 67, co 1, Codice).
- viene espressamente **vietata la partecipazione** a più di un consorzio stabile,
- Viene precisato maggiormente il **divieto** di **avvalimento** per i requisiti del consorzio **non maturati in proprio,** con l'introduzione dell'obbligo di fornire specifica **indicazione di tali requisiti nell'attestazione** di qualificazione **SOA** (art. 67, co 7, Codice);
- Le nuove disposizioni di cui all'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, **continuano ad applicarsi** ai **procedimenti in corso**. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente **siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione** ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte (art. 225-bis, co 3)

...segue...

Qualificazione Operatori Economici

- viene **abrogato** il **rating d'impresa** (art. 37, Correttivo e art. 109, Codice); conseguentemente, **soppressa la rilevanza del rating di legalità**, ai fini della determinazione dello stesso **rating di impresa** (art. 67, Correttivo e art 222, co 7, Codice);
- **per gli appalti di lavoro di importo pari o superiore ad euro 20.658.000**, viene eliminata la possibilità per le SA di richiedere, in alternativa ad eventuali parametri economico-finanziari, un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Al contempo, rimane **nell'allegato II.12** l'obbligo per l'operatore di dimostrare **una cifra d'affari in misura pari a 2,5 volte l'importo a base di gara nel quinquennio antecedente** (art. 33, co 1, Correttivo e art. 103, co 1, Codice);
- in caso di **avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta**, il previsto **divieto di partecipare alla medesima gara** per l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, viene mitigato, ritenendolo operativo **salvo che l'impresa ausiliata non dimostri in concrete e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda**, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso **centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.»** (art. 34, co 1, Correttivo e art 104, co 12, Codice).

...segue...

Qualificazione Operatori Economici

- ai fini della **qualificazione dell'operatore economico attraverso i "lavori privati",** viene eliminata la necessità di allegare una copia del progetto approvato che sia anche **autenticata** (art. 91, co 1, lett. d, n. 1), Correttivo e all. II.12, art. 24, co 5, Codice);
- i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di **direttore tecnico** risultante da un attestato in corso di validità **possono continuare a svolgere tali funzioni** (art. 91, co 1, lett. f), Correttivo e all. II.12, art. 25, co 2bis, Codice).

Esecuzione

- Quando, in sede di **stipula** dei **contratti attuativi** di un **accordo quadro**, non sia possibile preservare **l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo** mediante una **rinegoziazione** secondo oggettiva buona fede, è sempre fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di **non procedere alla stipula** (art. 59, co 5 bis); Quando in **fase di attuazione dei singoli contratti attuativi** dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, **è fatta salva la facoltà** della stazione appaltante o dell'appaltatore di **invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta,** fermo restando il diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti (art. 22, co 1, lett. b), Correttivo e art. 59, co 5bis, Codice);
- introdotta una disciplina più compiuta delle **varianti in corso d'opera** (art. 42, co 1, lett. a), Correttivo e art. 120, co 1, Codice), richiamando esplicitamente come causa delle stesse:
  1) le esigenze derivanti da **nuove disposizioni legislative o regolamentari** o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  2) gli eventi **naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggior**e che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
  3) I **rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili** con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
  4) le **difficoltà di esecuzione** derivanti da **cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti** in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

...segue...

Esecuzione

- precisato meglio che **non sono considerate sostanziali (cd varianti «non varianti»)** le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera (art. 42, co 1, lett. b), Correttivo e art. 120, co 7, Codice):

  a) si **assicurino risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in **compensazione** per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

  b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, **ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione** che possono determinare**, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti** nella qualità dell'opera odi parte di essa**, o riduzione dei tempi di ultimazione**;

  c) gli **interventi imposti dal direttore dei lavori** per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere **finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera**.

- previsto l'**obbligo** per le stazioni appaltanti di **verificare in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva** che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di **progettazione esecutiva** coerenti con il principio del risultato. Ciò, resta fermo art. 41, co 8bis. (art. 42, co 1, lett. c), Correttivo e art. 120, co 15bis, Codice).

...segue...

Esecuzione

- introdotto **il premio di accelerazione in via obbligatoria,** da corrispondere a seguito della **conclusione delle operazioni di collaudo** (art. 45, co 1, lett b), Correttivo e art. 126, co 2, Codice). In particolare:

  - ✓ l'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, **in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive**;
  - ✓ a tal fine, la stazione appaltante **stabilisce i criteri per il riconoscimento del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto.** Tale premio viene riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

...segue...

Esecuzione

- **innalzati** - rispetto all'attuale disciplina del Codice 36/2023 - **i criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali**, che vengono portati ad un range compreso tra lo **0,5 per mille e l'1,5 per mille**, e non più tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille (art. 45, co 1, lett a), Correttivo e art. 126, co 1, Codice);

- chiarito che il **RUP rilascia il certificato di esecuzione** dei lavori entro **trenta giorni** dalla richiesta dell'esecutore (art. 75, co 1, lett. b), n.1, Correttivo e all. I.2, art. 8, co 1);

- introdotto **l'obbligo di compilazione dei libretti** delle misure attraverso la registrazione delle misure **rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore** (art. 92, co 1, lett. c, n. 3, Correttivo e all. II.14, art. 12, co 11, Codice); previsto, inoltre, **per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, contabilità semplificata** (art. 92, co 1, lett. c, n. 4, Correttivo e All. II.14, art. 12, co 11-bis, Codice).

Subappalto

- In tema di **subappalto** (art. 41, co 1, Correttivo e art.119, Codice), viene previsto:

- l'obbligo di stipulare il relativo **contratto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese**, ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una **diversa soglia** di affidamento delle prestazioni **che si intende subappaltare** alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, co 2);

- nei contratti di sub-appalto o negli altri sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, obbligo di inserire **clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 (art. 119, co 2-bis);

- **l'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale**, ovvero un differente contratto collettivo, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative** di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente; **qualora nel bando sia indicato anche il CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili**, **obbligo per il subappaltatore di applicare tale CCNL o un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche** e **normative** (art. 119, co 12);

- la possibilità **per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite** (art. 119, co 20), limitando per l'appaltatore l'utilizzo dei lavori dati in subappalto nelle categorie scorporabili, **in sede di qualificazione dell'appaltatore stesso, ai solo fini della dimostrazione della cifra d'affari complessiva** (All. II.12, art. 23).

Anticipazione del prezzo

- In tema di **anticipazione del prezzo contrattuale** (art. 44, co 1, Correttivo e art.125, co 1, Codice), viene:

  - superata l'errata applicazione della sua suddivisione per anni **contabili nei lavori pluriennali**, chiarendo che tale modalità di erogazione opera solo per i servizi e forniture; conseguentemente, **per i lavori** l'anticipazione dovrà essere calcolata **sull'importo complessivo del contratto di appalto**, anche nel caso di contratti pluriennali;

  - in caso di **appalto integrato**, precisato che l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;

  - **l'importo della stessa** è confermato essere pari al **20 per cento, con la possibilità di innalzarlo in sede di gara fino al 30 per cento.** Per i lavori di importo **superiore a 500 milioni di euro**, l'anticipazione è corrisposta all'appaltatore nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività.

Settori Speciali (art. 141)

- la disciplina delle **garanzie** nei settori speciali viene resa omogenea a quella prevista nei settori ordinari, sia per quanto attiene a quella provvisoria sia per quanto attiene a quella definitiva (art. 47, co 1, Correttivo e art. 141, co 3, Codice);
- viene prevista in via **obbligatoria l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale**, del **CCT** e del **collaudo** (art. 47, co 1, Correttivo e art. 141, co 3, Codice);
- viene chiarito che la possibilità per le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi di **stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali** deve avvenire nel **rispetto dei criteri di cui all'articolo 98**, validi per i settori ordinari (art. 50, Correttivo e art. 169, co 1, Codice).

PPP

In tema di PPP, viene riscritta la disciplina per l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante **finanza di progetto** (art. 57, Correttivo e art. 193, Codice). Il nuovo testo rende più immediata la distinzione tra la finanza di progetto su iniziativa privata e quella su iniziativa dell'ente concedente. Tuttavia, appare notevolmente aumentata la complessità della procedura, soprattutto nella fase di valutazione delle proposte da parte degli Enti concedenti.

Tra le principali novità si evidenzia:

- l'introduzione di un **progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto** (All. I.7, art. 6 bis), al fine di alleggerire gli importanti oneri iniziali della proposta e rendere più agevole avanzare idee progettuali;
- la previsione, in caso di iniziativa privata, di una **manifestazione preliminare di interesse**, con la quale gli "aspiranti" promotori possono richiedere all'ente concedente informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta;
- la previsione di una **fase preliminare di valutazione comparativa** tra la proposta del promotore e quelle pervenute da altri operatori;
- l'**estensione del diritto di prelazione**, tradizionalmente riservato al promotore, anche agli altri proponenti.

Contratti collettivi e clausole sociali

- Introdotto **l'allegato I.01**, in materia di contratti collettivi:
  - stabiliti criteri per individuare il CCNL da indicare nel bando: 1) stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto (sottosettori Archivio Cnel) con prestazioni oggetto di appalto (codice Ateco); 2) maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni datoriali e sindacali (→ **CCNL presi a riferimento da Ministero Lavoro per tabelle costo medio lavoro**);
  - ai fini della verifica della dichiarazione di equivalenza tutele, **per gli appalti del settore edile esplicitata l'equivalenza dei CCNL con codice F012 (Ance/Coop), F015 (Artigiani), F018 (Confapi Aniem)**;
  - ai fini della medesima verifica, nel caso in cui l'operatore economico indichi nell'offerta un CCNL diverso, stabiliti parametri per la valutazione sia delle tutele economiche che delle tutele normative (tra queste ultime, anche «*obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico*»); **previsto decreto MLPS-MIT con linee guida**;
  - per contratti soggetti a specifici vincoli normativi, in ragione dei settori di riferimento, è possibile riferirsi, ai fini dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele.

Contratti collettivi e clausole sociali

- Modificato **art. 2** del Codice, in materia di contratti collettivi: ferma restando l'indicazione nel bando del CCNL applicabile per l'attività oggetto di appalto svolta in maniera prevalente, in presenza di **prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie**, se diverse da quella prevalente e se riferite, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività, **obbligo di indicare nel bando anche il CCNL applicabile a tali prestazioni**, in conformità ad Allegato I.01.

- Modificato **art. 57 co. 1** del Codice, in materia di **clausole sociali**: in tema di misure per le **pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità**, introdotto riferimento all'**Allegato II.3** (in precedenza richiamato invece dall'art. 61 relativo ai soli contratti c.d. riservati), recante le stesse disposizioni dell'art. 47 del DL n. 77/2021, incluse le quote del 30% di nuove assunzioni per giovani e donne.

Gestione Informativa Digitale

Viene innalzata la **soglia economica per l'obbligatorietà del BIM** da 1 **a 2 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2025**, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti (Art. 43 comma 1). Inoltre, il BIM diventa obbligatorio per gli interventi su edifici classificati come beni culturali, qualora l'importo lavori superi la soglia comunitaria di 5.538.000 euro.

Nell'allegato I.9:

- viene chiarito che **a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43**, la **prevalenza contrattuale dei contenuti informativi** è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente (All. I.9 Art. 1 Comma 10 Lettere g, h, i).
- **Il modello AS-BUILT diventa parte del collaudo**, infatti per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i **modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato** e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo (All. I.9 Art. 1 comma 11).

...segue...

Gestione Informativa Digitale

Nell'allegato I.7:

- viene introdotto il concetto di **modello informativo di cantiere** che la stazione appaltante può richiedere **al fine di recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento**, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale. (All. I.7 Art. 15 comma 1 bis, ter; Art. 28 comma 3 bis, ter)
- viene disposto il contenuto della **Relazione specialistica sulla modellazione informativa in fase di PFTE (**All. I.7 Art. 13) **e del progetto esecutivo** (All. I.7 Art. 32-bis)
- viene data la possibilità, che dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale **i requisiti previsti dai CAM possono essere integrati nella gestione informativa digitale** (All. I.7 Art. 3- Comma 1)

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

- In relazione a tale istituto, viene

  - chiarita la sua applicazione ad appalti e **concessioni** (art. 62, Correttivo e art. 215, co 1, Codice);

  - disposto che il CCT garantisca **«indipendenza di giudizio e valutazione»** (art. 62, Correttivo e art. 215, co 1, Codice);

  - chiarito che il collegio «esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile»

  - previsto l'obbligo di acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del Collegio nei casi di iscrizione di **riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori "sopra-soglia**", nonché in caso di **risoluzione contrattuale**; se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve; (art. 63, Correttivo e art. 216, co 1, Codice)

  - **esclusa la possibilità che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo arbitrale** nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla **risoluzione contrattuale**, oltre che alla già prevista ipotesi di parere sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori (art. 64, Correttivo e art. 217, co 1, Codice);

  - precisato che il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano **riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo**; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia (art. 65, Correttivo e art. 219, Codice);

  - disposto che le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e dell'Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore del provvedimento in commento, si applicano, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data **solo se le parti lo richiedano** (art. 70, Correttivo e art. 225-bis, Codice).

...segue...

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

- In relazione **all'Allegato V.2** (art. 94, Correttivo), che regola le modalità di costituzione di costituzione del Collegio, vengono apportate le seguenti modifiche:

  - previsto che, fermo restando il diritto dei componenti a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, **la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, co 7-bis, del dl 76/2020** e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del collegio non può superare:

    a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da **tre componenti**, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;

    b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da **cinque componenti**, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro (art. 1 co 4);

  - confermata la previsione generale secondo cui **il compenso complessivo spettante al collegio non può superare il triplo della parte fissa** (art. 1, co 5);

  - introdotto il diritto dei componenti ad un rimborso delle **spese a carattere non remunerativo** (All. V.2, art. 1 co 5);

  - precisato che la **causa di incompatibilità** relativa **all'aver svolto attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti, con riferimento ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento**, è riferita esclusivamente al **presidente del Collegio**, e non agli altri membri (all. V.2, art. 2, co 3, lett. c)

...segue...

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

- rimesso ad **apposite linee guida adottate con decreto MIT, previo parere conforme del CSLLPP**, **la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo** che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa (All. V.2, art. 1 co 6)***;**

- Il collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti (All. V.2, art. 4, co 3);

- precisato che le **dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili** solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo; inoltre, che i componenti del CCT **non possono essere revocati** successivamente alla sua costituzione (All. V.2, art. 5);

- previsto che, quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per **lotti distinti**, **la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea**, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti (All. V.2, art. 7, co 3);

- statuito che alla **segreteria tecnico amministrativa** è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Detto compenso **è posto a carico dei componenti** del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del collegio (All. V.2, art. 8);

***Nb**. Nelle more dell'adozione di tale decreto, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella GURI n. 55 del 7 marzo 2022.

Semplificazione e regolamenti

Viene introdotta una **disposizione di semplificazione normativa** (art. 72, co 1, Correttivo e art. 226bis, Codice) che apre alla possibilità di adottare uno o più regolamenti attuativi con l'obiettivo di sostituire i principali allegati al Codice.

Tali regolamenti possono avere essere adottati con diverse forme e contenuti:

- con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del CDM, viene prevista la possibilità di sostituire gli allegati relativi ai **termini delle procedure di appalto** (All. I.3) e al **sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori** (All. II.12);
- con **decreto ministeriale**, possono invece essere adottati i regolamenti, ad esempio, in tema di **contratti collettivi** (I.01), contenuti minimi dei **documenti progettuali** (I.7) ed **elenchi degli operatori economici e indagini di mercato** per gli affidamenti di contratti "sottosoglia" (II.2); ,
- gli attuali allegati al Codice saranno abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti, che li sostituiranno integralmente, anche in qualità di allegati al codice stesso (comma 4).

...segue...

Semplificazione e regolamenti

- con riferimento ai **criteri di criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali** (I.14), il relativo regolamento dovrà essere adottato con decreto del MIT, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- sempre con decreto del MIT, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, potrà essere adottato il regolamento in tema di «***direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità***» (II.14).